



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2011

Nuove norme a favore delle imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la soppressione di alcuni enti pubblici economici tra i quali anche le otto stazioni sperimentali per l'industria presenti sul territorio e individua i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni. Anche gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni subentranti, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici.

Tra le contribuzioni a carico degli utenti dei servizi figurano, secondo l'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, anche i contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Considerato che il regio decreto citato contiene disposizioni che debbono oggi ritenersi in gran parte superate dalla legislazione successiva e che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (cosiddetto «decreto taglialeggi»), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore solo dei commi 4 e 5 dell'articolo 23 del citato regio decreto n. 2523 del 1923, la prevista soppressione delle stazioni sperimentali ed il passaggio delle competenze alle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura induce il legislatore ad intervenire in materia.

Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523, del 1923, alle «spese necessarie per il mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la stazione è preordinata ...». Tra le imprese che esercitano le industrie, per prassi costante, sostenuta peraltro in via interpretativa dalle stesse stazioni sperimentali, sono state incluse anche le imprese artigiane. A tale proposito è da rilevare però che non tutte le imprese si sono avvalse, si avvalgono o sono nelle condizioni di avvalersi dei risultati degli studi condotti dalle stazioni sperimentali. Infatti, è stato accertato, che soltanto le medie e grandi imprese che posseggono i mezzi finanziari, le strutture idonee e l'organizzazione necessaria, sono in grado di sfruttare i risultati della ricerca ed applicare ai processi le innovazioni tecnologiche che consentono di migliorare in quantità e qualità la produzione.

Non si può non convenire che soggetti imprenditoriali di modesta portata, come coloro che esercitano un'attività artigianale nella stragrande maggioranza dei casi non posseggono la capacità finanziaria e la struttura produttiva oggettivamente in condizione di poter concretamente avvalersi dei risultati delle ricerche condotte dalle stazioni sperimentali o dalle subentranti Camere di commercio. Questo, peraltro, è comprensibile anche in relazione al genere di attività che tali piccole imprese svolgono quasi sempre di tradizione artigianale.

Si aggiunga che negli ultimi anni le enormi difficoltà in cui queste attività si sono venute a trovare per la generale crisi

economica del nostro Paese rendono ancor più insopportabili ulteriori oneri che non abbiano contropartite reali.

Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, intende quindi esonerare dal versamento del contributo tutte quelle

imprese, di modeste dimensioni quali sono le imprese artigiane che non hanno mai tratto e non trarranno alcun beneficio dai risultati delle attività svolte dalle stazioni sperimentali o dalle subentranti Camere di commercio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano alle imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2083 del codice civile e alle imprese artigiane così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni».